



# COMUNE DI VIAREGGIO

---

Allegato 2

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PER IL TRASPORTO DI PERSONE MEDIANTE AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

### TAXI

\*\*\*\*\*

**Deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 17 del 03.05.2005**

**Modificato con atto n            del**

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO TAXI**

## **CAPO I**

### **NORMATIVA GENERALE**

#### **Art. 1**

(Definizione del servizio taxi)

1. Il servizio taxi esercitato con autovetture è un autoservizio pubblico non di linea, che ha per scopo quello di soddisfare le esigenze di un trasporto individuale e/o di piccoli gruppi di persone. Si rivolge ad una utenza indifferenziata su richiesta avanzata in via breve telefonica presso gli spazi pubblici destinati allo stazionamento dei taxi, sia a mezzo del servizio di radiotaxi.
2. Lo stazionamento delle autovetture avviene in luogo pubblico.
3. Le tariffe sono determinate come stabilito dagli articoli 35 e 36.
4. Il prelevamento dell'utente, ovvero l'inizio del servizio, avviene all'interno dell'area Comunale.
5. Il servizio pubblico di trasporto di persone espletato con natanti, per il cui stazionamento sono previste apposite aree e le cui tariffe sono soggette a disciplina Comunale è assimilato, ove possibile, al servizio taxi, per cui non si applicano le disposizioni di competenza dell'Autorità Marittima Portuale o della navigazione interna, salvo che per esigenze di coordinamento dei traffici di acqua, per il rilascio delle patenti e per tutte le procedure inerenti alla navigazione e alla sicurezza delle stesse.
6. Il servizio taxi opera, prevalentemente, all'interno dell'area comunale.
7. Previo accordo tra i sindaci il servizio taxi potrà svolgersi anche al di fuori dei rispettivi territori comunali.

#### **Art. 2**

(Normativa di riferimento)

Il presente regolamento costituisce attuazione e specificazione delle disposizioni di cui all'art. 5 della L. n. 21/92 e ss. mm. ed ii, alla L.R. n. 67/93 ss mm ed ii, alla Deliberazione del C.R.T. 1/03/95, n. 131, al Decreto Legge 4/07/2006 n. 223, convertito in Legge 4/08/2006 n. 248 e del D.L.201/11 convertito in legge 214/2011, del D.L n.1/2012 convertito in L. n.27/2012, e stabilisce i requisiti, le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi di trasporto pubblico non di linea. Sono applicabili per quanto occorrente le norme del vigente Codice della Strada.

#### **Art. 3**

(Servizio sostitutivo od integrativo dei trasporti pubblici di linea)

Al fine di garantire idonei servizi di trasporto pubblico ai cittadini che risiedono in zone urbane a domanda debole o che ne abbiano necessità in orari in cui non è raggiunto un coefficiente minimo di utilizzazione, tale da consentire l'istituzione od il mantenimento di servizi di linea di trasporto pubblico locale, nonché al fine di conseguire un contenimento dei costi nella gestione del sistema dei trasporti pubblici locali, la Giunta Comunale, nel rispetto del disposto di cui agli artt. 2, 12 e 13 della legge n. 21/1992, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio taxi ad espletare servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea. Tali servizi sono realizzati in regime di convenzione, da stipulare tra i titolari della licenza taxi, od organismi associativi dei medesimi, ed il concessionario dei servizi di linea, previa autorizzazione, da parte dell'ente concedente i servizi di linea.

La convenzione determina, tra l'altro, condizioni, vincoli e garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

#### Art. 4

##### (Numero delle Licenze)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo n. 5 comma 1, lettera a) della legge 15 gennaio 1992 n. 21, il Comune stabilisce il numero delle licenze da rilasciare nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
2. Nel determinare il numero delle licenze, si deve tener conto delle seguenti variabili, che caratterizzano il territorio Comunale:
  - a. numero abitanti;
  - b. presenza di centri di servizio socio – sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
  - c. presenza di attività turistiche;
  - d. presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
  - e. organizzazione esistente nell'offerta dei servizi taxi;
  - f. positiva incidenza esercitata dalla presenza dei servizi radio – taxi;
  - g. presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie; terminal bus; porto ecc.);
  - h. livello di offerta, sul territorio, di altre modalità di trasporto pubblico.

#### Art. 5

##### (Disponibilità di licenze. Assegnazione mediante pubblico concorso)

Qualora si verifichi disponibilità di licenze, il Comune provvede alla relativa assegnazione attraverso bandi di concorso, come previsto all'articolo n. 8 della L. 15.01.92 n. 21, da emanare entro sei mesi da quando si verificano le singole disponibilità.

#### Art. 6

##### (Attività di tassista. Requisito professionale necessario)

1. L'esercizio dell'attività di tassista è consentito soltanto ai cittadini italiani od equiparati, iscritti nel "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio territorialmente competente.
2. Il certificato di iscrizione al ruolo dei conducenti deve essere tenuto a bordo del veicolo durante il servizio e a richiesta, esibito agli organi di vigilanza e controllo.

#### Art. 7

##### (Licenze d'esercizio. Figure giuridiche)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi, al fine dell'esercizio della propria attività possono:
  - a. essere iscritti, in qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall' art 13 della L.R. n. 53/2008;
  - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro intendendo, come tali, quelle a proprietà collettiva ovvero in cooperative di servizi, in conformità alle norme sulla cooperazione;
  - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge, anche al fine di gestire il Numero Unico del Comune di Viareggio.

2. Nei casi in cui al comma 1 è consentito conferire la licenza o l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso della licenza o della autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli organismi medesimi.
3. In caso di recesso dagli organismi di cui al comma 1 la licenza o l'autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

## Art. 8

### (Segni distintivi delle autovetture e caratteristiche)

1. La colorazione esterna delle autovetture adibite al servizio taxi immatricolate, per la prima volta, a partire dall'01.01.1993, deve essere bianca, con caratteristiche cromatiche e di luminanza come previsto dal D. M. 19 novembre 1992.
2. Le autovetture adibite al servizio taxi devono avere sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, con la scritta "TAXI".

Il titolare è altresì tenuto a dotare, a propria cura e spese, l'autovettura dei seguenti contrassegni:

- a. sul lato posteriore destro deve essere fissata una targa inamovibile di materiale rigido di cm. 15 di base per cm. 7 di altezza recante: nella parte superiore, per un'altezza di cm. 1,50 la scritta "SERVIZIO PUBBLICO" in nero su campo bianco; nella parte inferiore la dicitura "TAXI n. \_\_\_\_", con caratteri alti cm. 2. Le scritte sono delimitate a sinistra dallo stemma del Comune di cm. 3 di base e cm. 6 di altezza, il tutto come evidenziato nel disegno allegato "A";
- b. al centro delle portiere anteriori deve essere collocata una targa autoadesiva di cm. 40 di base per cm. 30 di altezza recante, nella parte centrale, la scritta "TAXI: licenza n. \_\_\_\_", delimitata a sinistra dallo stemma del Comune, di cm. 10 di base per cm. 20 di altezza, il tutto come indicato nel disegno allegato B.
- c. al centro delle portiere posteriori deve essere collocata una targa autoadesiva policroma di superficie non superiore a cmq. 875, recante la scritta "Radio Taxi", con lettere di altezza cm. 3, il numero telefonico pubblico comunale con lettere di altezza cm. 4. I titolari di licenza taxi, aderenti a cooperative e/o consorzi, possono aggiungere il nominativo della cooperativa e/o consorzio ed il relativo numero di telefono e la sigla della radio con lettere di altezza cm 1,5 il tutto come indicato nel disegno di cui all'allegato C.

## Art. 9

### (Pubblicità sulle vetture)

1. L'applicazione di messaggi pubblicitari, sia all'interno che all'esterno delle autovetture, deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficio competente.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Dirigente del Servizio competente.

## Art. 10

### (Informazione all'utenza)

1. Al fine di garantire una adeguata informazione all'utenza, in tutti i luoghi pubblici di stazionamento taxi, saranno installate carte Comunali con l'indicazione dei numeri telefonici utili per collegarsi ai servizi di radiotaxi e/o al Numero Unico.
2. Vengono pubblicizzati i numeri telefonici utili per collegarsi con le varie stazioni taxi, le tariffe in vigore, sia per le corse con destinazione comunale che extracomunale ed un numero telefonico al quale gli utenti possono rivolgersi per segnalare eventuali disservizi.
3. Tutti i messaggi od avvisi per l'utenza saranno indicati anche in inglese, francese e tedesco.

## Art. 11

### (Vigilanza del servizio)

1. La vigilanza sul servizio taxi, disciplinato dal presente regolamento, è demandata alla Polizia Municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia, di cui all'articolo 13 della L. n. 689/1981.

## Art. 12

### (Idoneità tecnica dei mezzi ai fini dell'esercizio del servizio)

1. La Polizia Municipale dispone annualmente, e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi utilizzati per il servizio taxi.
2. In caso di fermo temporaneo del veicolo, a qualsiasi causa dovuto, quello utilizzato in sua sostituzione deve essere preventivamente certificato idoneo dalla Polizia Municipale.

## Art. 13

### (Irrogazione delle sanzioni)

Le sanzioni di cui il capo VI sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed, in particolare, di quanto previsto dalla L. n. 689/1981 e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 14

### (Commissione Consultiva)

1. E' istituita una commissione consultiva con l'incarico di esprimere parere su tutte le questioni a carattere generale, l'interpretazione o l'applicazione del presente regolamento. Essa è composta:
  - a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
  - b) Comandante Polizia Municipale;
  - c) Dirigente in rappresentanza dell' ufficio competente o suo delegato;
  - d) n 2 rappresentanti dei titolari di licenza;
  - e) n 2 rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione; e precisamente di un rappresentante appartenente alla CNA e un rappresentante Confartigianato, con riserva, qualora se ne ravveda la necessità, di un confronto con un rappresentante delle maggiori sigle sindacali;
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato comunale nominato dal presidente della Commissione.
3. La Commissione è nominata dalla Giunta Comunale e resta in carica per un periodo uguale a quello dell'organo che la nomina.
4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti.
5. Il presidente convoca la Commissione fissandone l'ordine del giorno. Il presidente è tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di richiesta motivata e scritta, sottoscritta da almeno due componenti la commissione.
6. La Commissione ha un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune.
7. La Commissione consultiva vigila altresì sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento.

## CAPO II

### LICENZA D'ESERCIZIO

#### Art. 15

(Modalità per il rilascio delle licenze)

1. Per poter esercitare il servizio taxi è necessario chiedere ed ottenere la relativa licenza comunale di esercizio.
2. La licenza di esercizio viene rilasciata a seguito di pubblico concorso, a singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità, in leasing, del veicolo o natante, che possono gestirla in forma singola od associata.
3. La licenza è riferita ad un singolo veicolo o natante.
4. Non è ammesso, in capo ad uno stesso soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi ovvero il cumulo della licenza taxi con quella per noleggio con conducente.  
E' invece ammesso che uno stesso soggetto sia titolare della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, qualora detti servizi siano esercitati con natanti.

Al fine dell'inserimento nella graduatoria di merito, il Comune accerta mediante esame orale o con test attitudinale tipo quiz, l'idoneità degli aspiranti ad espletare il servizio con particolare riferimento a:

- a. conoscenza del regolamento comunale d'esercizio;
- b. conoscenza della toponomastica relativa all'area urbana del Comune;

Il Comune ha, inoltre, facoltà di prevedere l'accertamento della conoscenza pratica di lingue straniere.

5. L'aver esercitato servizio taxi in qualità di collaboratore familiare, sostituto del titolare di licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio taxi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, costituisce titolo preferenziale ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente

#### Art. 16

(Contenuti del bando)

Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze deve contenere le seguenti indicazioni:

- a. numero di licenze da assegnare;
- b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
- c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- d. indicazione del termine e delle modalità di presentazione delle domande;
- e. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

#### Art. 17

(Valutazione dei titoli)

Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio taxi, l'ufficio competente procede alla valutazione dei seguenti titoli:

- a. titolo di studio
  - (1) scuola dell'obbligo – punti 1;
  - (2) scuola superiore – punti 2;
- b. conoscenza di una lingua straniera, accertata mediante colloquio, tra le seguenti:  
inglese, francese, tedesco e spagnolo: fino a punti 2;

- c. in riferimento al dato della professionalità esclusivamente di quanto stabilito dall'art. 10 comma 3 della deliberazione R. T. n. 131 del 01.03.95 – punti 5;
- d. altri titoli attinenti strettamente alla professione di tassista, valutabili a discrezione della Commissione fino ad un massimo di 1 punto.

#### Art. 18

##### (Assegnazione della licenza)

Il dirigente prende atto della graduatoria ed assegna la licenza.

L'assegnazione della licenza è subordinata alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della attività di tassista.

All'assegnatario della licenza è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con quella di tassista.

Le incompatibilità sono stabilite per legge.

#### Art. 19

##### (Validità della licenza)

La licenza d'esercizio ha validità illimitata nel tempo a condizione che la stessa venga sottoposta, ogni anno, a vidimazione presso il competente Ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica della permanenza, nel titolare, dei requisiti richiesti per l'esercizio della attività di tassista. Detti requisiti possono essere provati mediante autocertificazione, ai sensi della L. n. 15/1968 e n. 130/1994.

#### Art. 20

##### (Rilascio. Inizio attività)

1. Il Dirigente dell'ufficio competente rilascia al titolare dell'attività una licenza di esercizio nella quale, oltre alle generalità del titolare e relativo codice fiscale, devono essere specificati i dati identificativi del veicolo – marca, tipo e targa – con il quale viene esercitato il servizio.
2. La licenza di esercizio deve essere restituita all'ufficio competente in tutti i casi di decadenza, revoca o sospensione, superiore a cinque giorni.
3. Il titolare della licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio della licenza. A tal fine dovrà rimettere all'ufficio competente del Comune entro detto termine, copia della dichiarazione di inizio attività fatta a fini IVA e copia del certificato di iscrizione al registro ditte, tenuto dalla Camera di Commercio.
4. In caso di mancato inizio del servizio entro il suddetto termine, decade dalla titolarità della licenza, salvo i casi di malattia comprovati da certificazione rilasciata dal medico di famiglia ai sensi della convenzione con la U.S.L., nonché comprovate cause di forza maggiore, tempestivamente comunicate all'Amministrazione Comunale.

#### Art. 21

##### (Cambio di titolarità della licenza di esercizio)

1. La licenza per l'esercizio del servizio taxi è trasferita, a richiesta del titolare, a persona dello stesso designata, purché sia iscritta, nel ruolo dei conducenti di veicolo o natanti adibiti ad autoservizio pubblico non di linea, tenuto dalla Camera di Commercio e sia, altresì, in possesso dei requisiti per l'esercizio del servizio.
2. Per poter la designazione, il titolare deve trovarsi in una delle seguenti condizioni:
  - a. essere titolare di licenza da almeno cinque anni;

- b. aver raggiunto il sessantesimo anno di età, o comunque l'età pensionabile prevista dalla legge;
  - c. essere divenuto permanente inabile o inidoneo al servizio a causa di malattia, infortunio o per infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
3. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti oppure essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, previa autorizzazione, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo provinciale di cui sopra ed in possesso dei requisiti prescritti.
  4. Al titolare che abbia trasferito la licenza, non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra, se non sono trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

## Art. 22

### (Cambio di titolarità della licenza d'esercizio)

Modalità: a) per atto tra vivi; b) a causa di morte)

Per atto tra vivi:

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà del servizio pubblico non di linea per atto tra vivi comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il subingresso per atto tra vivi è soggetto SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/90 da parte del subentrante. Nella dichiarazione l'interessato dichiara la sussistenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività. Alla segnalazione deve essere allegata dichiarazione presentata ai sensi del DPR 445/2000 da parte del dante causa circa la sussistenza di una delle condizioni che permettono il cambio di titolarità.
3. L'ufficio a seguito di presentazione della SCIA, verificati i requisiti oggettivi e soggettivi nonché la completezza documentale, e provvede all'aggiornamento del titolo autorizzatorio. In ogni caso l'attività può avere inizio dal momento della presentazione della SCIA e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione.

A causa di morte:

1. Il trasferimento della proprietà del servizio pubblico non di linea per causa di morte comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività.
2. Il trasferimento della proprietà del servizio pubblico non di linea per causa di morte è consentito nei confronti:
  1. Di uno degli eredi del titolare, qualora risulti in possesso dei requisiti di legge;
  2. Di un soggetto individuato dagli eredi, con atto notorio sottoscritto da tutti gli eredi, qualora risulti in possesso dei requisiti di legge;
3. L'erede se unico o l'erede concordemente designato con atto notorio sottoscritto da tutti gli eredi, comunica l'avvenuto decesso del titolare entro 30 giorni dall'evento e contestualmente dichiara, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90, in alternativa:
  - a. La volontà di attribuire il servizio pubblico non di linea ad uno degli eredi in possesso dei requisiti di legge. Tale dichiarazione costituisce, agli effetti del presente regolamento, rinuncia a subentrare da parte degli altri coeredi nell'attività del de cuius. In tal caso, la SCIA, corredata, a pena di irricevibilità, di dichiarazione prestata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da parte del subentrante circa l'accettazione dell'attività del de cuius, attestante il possesso dei requisiti di legge, costituisce subingresso nell'attività del dante causa;
  - b. La volontà di trasferire l'attività ad un soggetto in possesso dei requisiti di legge;
  - c. La volontà di attribuire il servizio pubblico non di linea ad uno degli eredi che non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età e, contestualmente, la volontà di avvalersi di un sostituto alla



guida, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 6 e 32 del presente regolamento, fino al compimento del diciottesimo anno di età dell'erede assegnatario;

d. La volontà di cessare l'attività. In tal caso la dichiarazione costituisce comunicazione di cessazione.

4. Nel caso di cui al c. 3 lettera b), l'attività del servizio pubblico non di linea deve essere trasferita ad un soggetto in possesso dei requisiti di legge a pena di decadenza, entro due anni dalla data del decesso del titolare dell'autorizzazione. Si applicano le disposizioni di cui alla lettera a), c. 3 del presente articolo. Nel periodo intercorrente tra la morte del titolare ed il trasferimento dell'attività di taxi al soggetto designato è consentito agli eredi di avvalersi di sostituti alla guida, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 32.
5. Nel caso di cui al c. 3, lettera c), l'inizio del servizio è subordinato a SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) con la quale l'interessato dichiara di avere accettato l'eredità del de cuius ed il possesso dei requisiti di legge. La segnalazione certificata di inizio di attività deve essere presentata, a pena decadenza, alla struttura comunale competente entro 90 giorni dal compimento del diciannovesimo anno di età dell'erede assegnatario. Entro lo stesso termine l'attività deve essere, pena decadenza, effettivamente iniziata.
6. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 4 costituisce rinuncia ad avvalersi dei diritti di cui alle medesime disposizioni e comporta la cessazione definitiva dell'attività. In tal caso, gli interessati sono tenuti a depositare presso l'Amministrazione Comunale gli originali dei titoli abilitativi e ad aggiornare la carta di circolazione dei veicoli utilizzati per l'esercizio dell'attività.
7. L'ufficio a seguito di presentazione della SCIA, verificati i requisiti oggettivi e soggettivi nonché la completezza documentale, provvederà all'aggiornamento del titolo autorizzatorio. In ogni caso l'attività può avere inizio dal momento della presentazione della SCIA e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione.

#### Art. 23

##### (Fallimento del titolare della licenza)

1. In caso di fallimento del titolare di licenza taxi il curatore, previo nulla osta degli organi fallimentari, può chiedere la sospensione della licenza, in attesa di definire le sorti, oppure può chiedere al Comune di affidarne la gestione a terzi, in possesso dei requisiti di legge.
2. Sia la sospensione della licenza di esercizio che la gestione da parte di terzi non possono superare la data di chiusura del fallimento.
3. L'acquirente l'attività dalla curatela ha diritto di chiedere ed ottenere l'intestazione della licenza d'esercizio, a condizione che dimostri di essere in possesso dei requisiti di legge per gestire l'attività di taxi ed allegghi alla istanza copia autenticata dell'atto di acquisto, da fare con atto pubblico o scrittura privata autenticata.
4. Qualora non provveda a richiedere al Comune l'intestazione della licenza d'esercizio, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'atto di acquisto, decade da ogni diritto in merito all'attività acquistata.
5. La decadenza è comunicata all'interessato dall'ufficio competente.

#### Art. 24

##### (Rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza. Effetti)

1. La rinuncia, sospensione, revoca o decadenza della licenza privano, dalla data in cui si verificano, il titolare della licenza stessa, della possibilità di esercitare il servizio taxi. Ai fini della decorrenza della rinuncia, vale la data di arrivo della stessa al protocollo.  
Per gli altri casi, quella di notifica del provvedimento all'interessato, con le forme e modalità previste dalla legge.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca della licenza.

## Art. 25

### (Rinuncia alla licenza)

1. Il titolare o l'erede o l'avente causa che intende rinunciare alla licenza d'esercizio deve farlo con comunicazione all'ufficio competente, allegandovi l'originale della licenza rinunciata.
2. L'erede o avente causa deve dimostrare detta sua qualità con autocertificazione, o dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
3. La rinuncia è operativa dalla data di assunzione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

## CAPO III

### SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA DELLA LICENZA

## Art. 26

### (Cause di sospensione della licenza)

1. La licenza è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi, nei seguenti casi:
2. violazione di norme del Codice della strada, tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati ;
  - a - violazioni di norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
  - b - violazioni delle disposizioni relative al mancato rispetto dei turni di servizio ed alle modalità di acquisizione della corsa;
  - c - violazione delle norme che individuano i soggetti autorizzati alla guida dei mezzi;
  - d - violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati;
  - e - violazione, per tre volte in un anno solare, di norme che disciplinano il servizio taxi;
  - f - pretesa ingiustificata di compensi eccedenti il prezzo segnato dal tassametro e di supplementi dovuti;
  - g - autovettura mantenuta in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi del codice della strada;
  - h - sostituzione di autovettura di servizio non circolante con altra, senza preventiva autorizzazione;
  - i - interruzione del servizio senza giustificato motivo.
3. Il periodo di sospensione della licenza è graduato tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

Si considera recidivo chi è stato sanzionato, per due volte, con provvedimenti divenuti esecutivi ai sensi di legge, per una fattispecie prevista da una stessa norma.

## Art. 27

### (Revoca della licenza)

La revoca della licenza è prevista nei seguenti casi:

- a. per la violazione delle norme che vietano il cumulo in una stessa persona, della licenza per il servizio taxi e di quelle per il servizio di noleggio da conducente;
- b. quando nel titolare della licenza vengono a mancare i requisiti per l'esercizio dell'attività di tassista previsti dal presente regolamento;
- c. quando il titolare della licenza svolga attività giudicate incompatibili con l'attività di tassista ai sensi dell'articolo 24 del presente regolamento;

- d. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle licenze, previste dal presente regolamento; a seguito di tre provvedimenti di sospensione della licenza d'esercizio, nell'arco di un biennio, adottati ai sensi del presente regolamento;
- e. per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio.

## CAPO IV

### ESERCIZIO DEL SERVIZIO

#### Art. 28

(Comportamento del tassista durante l'effettuazione del servizio)

Nell'esercizio della propria attività il tassista ha l'obbligo di:

- a. tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b. prestare assistenza ed, eventualmente, il necessario soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c. prestare servizi nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità, quando questi siano nei limiti della capienza del vano bagagli
- d. rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune; mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza ed uso;
- e. tenere a bordo dell'autovettura la relativa licenza;
- f. esporre in modo ben visibile sull'autovettura:
- g. l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune per identificare il servizio;
  - g 1) il numero della licenza;
  - g 2) copia dell'atto di cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
- h. tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale, esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
- i. consegnare al Comando Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno della vettura;
- j. effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utenza in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente di effettuare altri percorsi;
- k. ultimare la corsa anche se è scaduto il turno di servizio;
- l. rispettare il Regolamento del Numero Unico qualora il soggetto tassista vi aderisca;
- m. il conducente del taxi è tenuto a mantenere pieno decoro della sua persona e indossare abiti confacenti al servizio e, comunque, sempre con abito costituito da almeno pantaloni lunghi, camicia o maglia e calzature chiuse o comunque allacciate;

Al tassista è fatto divieto di:

- a. rifiutare la prestazione del servizio ai sensi dell'articolo 1 del presente regolamento;
- b. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- c. portare animali propri in vettura;
- d. interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- e. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa vigente;
- f. manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento o guasto;
- g. rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano bagagli;
- h. abbandonare, salvo cause di forza maggiore l'autoveicolo nelle apposite aree di stazionamento;
- i. acquisire il servizio mediante l'utilizzo di telefoni personali ed ogni altro metodo di comunicazione personale;

- j. acquisire prenotazioni del servizio direttamente dal cliente.

#### Art. 29

##### (Comportamento degli utenti)

1. A chi utilizza il servizio taxi è vietato:
  - a. fumare in vettura;
  - b. pretendere il trasporto di animali domestici senza avere adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure atte ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura
  - c. pretendere il trasporto di merci o materiali diversi dal bagaglio al seguito;
  - d. pretendere che il trasporto venga effettuato in violazione a norma di sicurezza previste dal vigente codice della strada;
  - e. aprire la portiera dal lato opposto al marciapiede o, in assenza di guasto, dal lato più lontano margine della carreggiata.
2. La normativa contenuta in questo articolo, tradotta in quattro lingue, deve essere pubblicizzata con idoneo cartello all'interno del taxi.

#### Art. 30

##### (Interruzione del servizio)

Qualora il servizio debba essere interrotto per avaria al mezzo o per qualsiasi altra causa di forza maggiore, senza che sia possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di abbandonare il veicolo, pagando solo l'importo corrispondente al servizio effettivamente effettuato in suo favore.

#### Art. 31

##### (Trasporto di soggetti portatori di handicap)

1. Il tassista ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza possibile per far salire sul mezzo i soggetti portatori di handicap e gli eventuali supporti od attrezzature loro necessari.
2. Il trasporto delle carrozzine o di altri supporti, necessaria alla mobilità dei soggetti portatori di handicap, è effettuato gratuitamente.

#### Art. 31/bis

##### (Servizi integrativi)

I titolari di licenza per il servizio taxi possono svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.

La disciplina del servizio specifico avverrà con atto di giunta comunale.

#### Art. 32

##### (Sostituzione temporanea del titolare della licenza)

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.
2. Gli eredi, minori di età, del titolare di licenza taxi, possono farsi sostituire alla guida, per tutto il periodo

della minore età, da persone iscritte nel ruolo provinciale tenuto dalla C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato come previsto dall'art. 10 comma 3 della legge n. 21/1992.

3. I titolari della licenza taxi possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'art. 230 bis del codice civile, semprechè questi ultimi siano iscritti nel ruolo provinciale tenuto dalla C.C.I.A.A.
4. La sostituzione alla guida è soggetta a comunicazione del titolare dell'autorizzazione accompagnata dall'autocertificazione del sostituto ai sensi del D.P.R. 445/2000 circa il possesso dei requisiti previsti per lo svolgimento dell'attività. Il rapporto di lavoro è regolato come previsto dall'art. 10 L. 21/92 e ss. m. e ii.. Copia della documentazione inviata deve essere in possesso del sostituto ed esibita su richiesta degli organi di controllo.

## Art. 33

### (Orario di lavoro e turni di servizio)

Il servizio di taxi si esplica nell'arco delle ventiquattro ore. I turni e gli orari di servizio sono determinati dall'Amministrazione Comunale, in relazione alle esigenze dell'utenza e sentita la Commissione di cui all'art. 14 del presente regolamento. Ogni esercente è tenuto ad osservarli salvo le assenze per malattia, gravidanza, puerperio e ferie annuali. E' consentito scambiare il proprio turno di servizio con altro operatore titolare di licenza, previa comunicazione al competente Ufficio comunale.

I turni di servizio si dividono in:

- Turno diurno dalle ore 06,00 alle ore 22,00;
- Turno notturno dalle ore 22,01 alle ore 05,59.

In entrambi i casi vige l'obbligo di prestare il servizio per almeno otto ore.

Il personale addetto al servizio taxi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo ed adeguato.

1. Per assicurare un adeguato servizio su tutto il territorio comunale sono istituite le seguenti aree di sosta taxi, dove sono osservati turni e orari stabiliti dall'A.C. come previsto al comma precedente del presente articolo:
  - a. Piazza Dante – stazione ferroviaria turno diurno e notturno
  - b. Piazza D'Azeglio;
  - c. Piazza Puccini;
  - d. Piazza del Popolo – Torre del Lago.

Ciascuna area è segnalata al pubblico mediante segnale stradale come previsto dal Codice della strada con aggiunta di un pannello indicante l'orario di svolgimento del servizio previa emanazione di apposita ordinanza da parte del Comando P.M.

2. Nell'area di stazionamento di cui alla lettera a) vige il principio di effettuazione della corsa secondo l'ordine di fila delle autovetture presenti nell'apposita area di sosta sempre, comunque, con le specifiche di cui al successivo art. 34 del presente regolamento.
3. Per far fronte a particolari e/o imprevedibili esigenze di servizio, in accordo con il Comando di P.M., possono essere istituite aree di servizio taxi a carattere temporaneo con emanazione di specifica ordinanza da parte di questo SUAP
4. Il servizio sarà così articolato:
  - a. Piazza a turno:
    1. Stazione centrale FF. SS., l'ordine di fila da seguire sarà quello stabilito dall'art. 34 del presente regolamento, con presenza a turno;
  - b. Piazze libere:
    1. Giardini D'Azeglio, ad eccezione di chi effettua il turno obbligatorio alla Stazione FF.SS., l'ordine di fila da seguire è stabilito dall'art. 34 del presente regolamento;

2. Piazza Puccini obbligatorio dal 15/06 al 30/09 e comunque libero nel restante periodo, l'ordine di fila da seguire è stabilito dall'art.34 del presente regolamento;
3. Piazza del Popolo di Torre del Lago, l'ordine di fila da seguire è stabilito dall'art.34 del presente regolamento;
5. Nei mesi di luglio e agosto viene sospesa l'obbligatorietà del turno presso la postazione taxi di p.zza Dante, consentendo così a tutti i tassisti disponibili di poter ivi prestare servizio in considerazione che la predetta risulta essere la postazione con maggiore richiesta. Dovrà essere comunque garantito il servizio nelle altre piazze
6. Ogni esercente deve garantire il servizio, salvo assenze per malattia, gravidanza, puerperio, ferie annuali

#### Art. 34

##### (Acquisizione del servizio)

La corsa del servizio taxi si acquisisce esclusivamente secondo le seguenti modalità:

- a) Mediante chiamata. In tal caso il servizio sarà comunque acquisito dal primo tassista della fila che può assolvere il servizio;
- b) Quando l'utente si presenti direttamente nell'area di stazionamento. In questo caso è facoltà dell'utente, in relazione alla sue esigenze, scegliere il taxi di cui servirsi indipendentemente dall'ordine di fila e in relazione ai servizi aggiuntivi offerti dal tassista e di seguito elencati:
  - b 1- numero dei richiedenti il servizio;
  - b 2- possibilità di pagamento tramite pos;
  - b 3- servizio reso a persone con abilità diverse;
- c) Quando l'utente si rivolga direttamente al tassista con richiesta a vista, al transito del medesimo. A tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero od occupato mediante esposizione di apposito segnale luminoso, da collocare all'interno del parabrezza anteriore, con dicitura "libero" od "occupato".

## CAPO V

### TARIFFE

#### Art. 35

##### (Tariffe e aggiornamento ISTAT)

1. Il servizio taxi si effettua a richiesta diretta dei clienti trasportati, dietro pagamento di un corrispettivo calcolato con tassametro omologato, sulla base di tariffe determinate dal Comune, ed approvato nei modi di legge.
2. La tariffa è a base multipla, rapportata al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza, per il servizio extra urbano.
3. Ai fini della determinazione delle tariffe, il Comune deve tener conto dei costi generali per la effettuazione del servizio, riferiti sia al veicolo che al personale.
4. Nell'ambito del territorio comunale possono essere individuate le zone urbane nelle quali si applica la tariffa a base multipla nonché le zone extra urbane nelle quali si applica la tariffa a base chilometrica. Possono altresì essere previste tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti (es. stazione F.S. – aeroporto di Pisa) o in occasione di particolari eventi o per particolari categorie di utenti da individuare con le modalità di cui al c. 1 del presente articolo.
5. I supplenti tariffari debbono essere previsti per servizi notturni (dalle ore 22.00 alle ore 6.00 del mattino successivo) e per i servizi festivi. Detti supplenti non sono cumulabili tra loro; possono, inoltre, essere previste ulteriori tipologie di supplemento tariffario.

6. In nessun caso la determinazione del corrispettivo del servizio taxi è concordato tra l'utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.
7. Il trasporto di bagagli ed animali, al seguito dei passeggeri, comporta l'obbligo, per i conducenti, di accogliere gratuitamente sull'autovettura cani guida che accompagnano soggetti non vedenti.
8. Le tariffe sono adeguate annualmente all'ISTAT con determinazione dirigenziale entro il mese di dicembre di ogni anno.

#### Art. 36

##### (Determinazione e revisione tariffe)

1. Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale e adeguatamente pubblicizzate.
2. Ogni anno, entro il 31 ottobre, le tariffe sono sottoposte a verifica e, ove ritenuto necessario, modificate.

#### Art. 37

##### (Tassametro)

1. Le Autovetture utilizzate per il servizio taxi sono munite di tassametro omologato, dalla cui lettura è deducibile il corrispettivo da pagare per il servizio prestato. Il tassametro deve essere azionato solo al momento dell'acquisizione della corsa.
2. Il tassametro, regolato secondo le tariffe in vigore, viene collaudato e sigillato a cura del Comando Polizia Municipale, a cui spetta il controllo, in qualsiasi momento, della regolarità del suo funzionamento.
3. La sorveglianza sulla regolarità del funzionamento dei tassametri è affidata al Comando Polizia Municipale.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 2.
5. L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi ben visibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.
6. Le autovetture adibite al servizio taxi devono avere sul tetto un contrassegno luminoso con scritto taxi.
7. Ad ogni autovettura adibita al servizio taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con scritto, di nero, "servizio pubblico". La targa e la dicitura devono essere conformi al tipo approvato dal Comune.

#### Art. 38

##### (Contachilometri)

1. I veicoli adibiti al servizio taxi sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e nel caso in cui la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati, per le vie brevi, il cliente ed il Comando di P.M.

#### Art. 39

##### (Impiego di tecnologie innovative. Radio taxi)

1. Nell'organizzazione del servizio, al fine di ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto, il Comune ha istituito il servizio di numero unico radio taxi, rispondente alle leggi e normative vigenti.
2. Gli utenti del Numero Unico devono dotarsi di un apposito regolamento al fine di garantire il funzionamento del servizio pubblico.

## Art. 40

(Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi)

1. Le autovetture in servizio taxi possono esserelocate per la sostituzione temporanea ed eccezionale di veicoli inutilizzabili per guasto meccanico, incidente, furto, incendio od altro. la locazione è autorizzata dal competente ufficio comunale alle condizioni seguenti:
  - a. la vettura e quella sostituita devono far parte dell'organico definito dal Comune ai sensi dell'art. 4;
  - b. la vettura locata e quella sostituita sono inserite in turni di servizio diversi;
  - c. il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione della vettura sostituita e comunque, i trenta giorni.
2. L'autorizzazione alla locazione deve essere tenuta a bordo della vettura locata unitamente alla licenza d'esercizio della vettura sostituita e deve contenere i seguenti dati:
  - a. generalità del locatore e quelle del locatario;
  - b. numero di targa e licenza della vettura locata;
  - c. numero di targa e di licenza della vettura sostituita;
  - d. periodo di validità.

## Art. 41

( Sostituzione temporanea dell'autovettura)

- 1 Su istanza dei soggetti indicati all'art. 7 comma 1, l'ufficio competente può rilasciare l'autorizzazione alla sostituzione temporanea di autovettura in tutti i casi di impossibilità all'utilizzo della propria vettura a causa di: guasto meccanico, incidente stradale, furto, incendio, atto vandalico e situazioni a queste assimilabili.
- 2 Può essere autorizzata l'immatricolazione come scorta di una o più auto sostitutive a cui verrà assegnata una lettera alfabetica progressiva. Le autovetture andranno detenute in apposito luogo non aperto al pubblico e potranno essere utilizzate unicamente nei casi previsti al c. 1 previa comunicazione all'ufficio con dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 indicante le motivazioni della sostituzione stessa. L'auto in sostituzione dovrà recare ben visibile oltre la lettere con cui è stata autorizzata il numero del taxi che sostituisce (a/nnn).
- 3 Per quanto non espressamente previsto nei commi precedenti, alle autovetture in sostituzione temporanea, si applicano le norme del presente regolamento

## CAPO VI

### SANZIONI

## Art. 42

(Sanzioni)


1. Le violazioni di cui agli articoli 1, 6, 8, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 22, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40 sono punite con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 75,00 a euro 450,00 anche nel caso di "mancato decoro". In caso di reiterazione della violazione la sanzione è raddoppiata. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/81, n. 689, nel caso che ricorrano le ipotesi di cui all'art. 202, c. 3, del codice della strada.
2. E' sempre disposta la sospensione dell'attività di taxi, salvo in ogni caso l'applicazione di altre sanzioni previste da leggi o regolamenti, con provvedimento del Dirigente del servizio, quando l'attività è svolta senza licenza perché mai ottenuta, senza l'iscrizione all'albo provinciale di cui all'art. 6 della L. n. 21 del



15/01/1992 e senza aver conseguito il certificato di abilitazione professionale o la carta di qualificazione del conducente, di veicolo idoneo o collaudato per il servizio pubblico taxi

3. La cessazione immediata dell'attività è , altresì disposta in tutti i casi di sospensione, revoca, decadenza della licenza d'esercizio.

cm. 15



cm.3

cm. 7

cm. 6

cm.1.5

cm.2

Servizio Pubblico

TAXI n.

COMUNE DI  
VIAREGGIO

ALLEGATO "B"



ALLEGATO "C"

RADIO TAXI ↑  
cm 3  
↓

TEL. 0584 45454 ↑  
cm 4  
↓

---

Nome cooperativa      n° telefono ↑  
cm 1.5  
↓

Sigla radio

\*\*\*\*\*

## INDICE

### CAPO I

#### NORMATIVA GENERALE

- Art. 1 - Definizione del servizio taxi.
- Art. 2 - Normativa di riferimento.
- Art. 3 - Servizio sostitutivo od integrativo dei trasporti pubblici di linea.
- Art. 4 - Numero delle licenze.
- Art. 5 - Disponibilita' di licenze. Assegnazione mediante pubblico concorso.
- Art. 6 - Attivita' di tassista. Requisito professionale necessario.
- Art. 7 - Licenze d'esercizio. Figure giuridiche.
- Art. 8 - Segni distintivi delle autovetture.
- Art. 9 - Pubblicita' sulle autovetture.
- Art.10 - Informazione all'utenza.
- Art.11 - Vigilanza del servizio.
- Art.12 - Idoneita' tecnica dei mezzi ai fini dell'esercizio del servizio.
- Art.13 - Irrogazione delle sanzioni.
- Art.14 - Commissione consultiva.

### CAPO II

#### LICENZA D'ESERCIZIO

- Art.15 - Modalita' per il rilascio delle licenze.
- Art.16 - Contenuti del bando.
- Art.17 - Valutazione dei titoli.
- Art.18 - Assegnazione della licenza.
- Art.19 - Validita' della licenza.
- Art.20 - Rilascio licenza. Inizio del servizio.
- Art.21 - Cambio di titolarita' della licenza d'esercizio.
- Art.22 - Cambio della titolarita' della licenza d'esercizio Modalità: a) per atto tra vivi: b) a causa di morte.
- Art.23 - Fallimento del titolare della licenza.
- Art.24 - Rinuncia, sospensione, revoca e decadenza della licenza. Effetti.
- Art.25 - Rinuncia alla licenza.

### CAPO III

#### SOSPENSIONE, DECADENZA, REVOCA DELLA LICENZA

- Art.26 - Cause di sospensione della licenza.
- Art.27 - Revoca della licenza.

### CAPO IV

#### ESERCIZIO DEL SERVIZIO

- Art.28 - Comportamento del tassista durante l'effettuazione del servizio.
- Art.29 - Comportamento degli utenti.
- Art.30 - Interruzione del servizio.

- Art.31 - Trasporto dei soggetti portatori di handicap.
- Art.31 - Bis Servizi integrativi
- Art.32 - Sostituzione temporanea del titolare della licenza.
- Art.33 - Orario di lavoro e turni di servizio.
- Art.34 – Acquisizione del servizio.

## C A P O V

### TARIFFE

- Art.35 - Tariffe e aggiornamento istat.
- Art.36 - Determinazione e revisione tariffe.
- Art.37 - Tassometro.
- Art.38 - Contachilometri.
- Art.39 - Impiego di tecnologie innovative. Radio taxi.
- Art.40 - Locazione temporanea ed eccezionale delle vetture impiegate in servizio taxi.
- Art.41- Autovettura di scorta.

## C A P O VI

### SANZIONI

- Art.42 - Sanzioni.